SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Autorità nazionale anticorruzione

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. **137**.

Regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568;

Vista la legge 30 novembre 1961, n. 1326;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2018;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi nonché da tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti.

2. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza è composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente.

3. La nomina dei membri dei Consigli di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Norme transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al rinnovo degli organi collegiali di cui all'articolo 1.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alle nomine di cui al comma 1.

3. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, il secondo comma è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1545

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. — 1. (*Omissis*).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. - 4. (*Omissis*).

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

(*Omissis*).».

— Il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568 recante «Provvedimenti per la regia Guardia di finanza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1934, n. 177.

— La legge 30 novembre 1961, n. 1326 recante «Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1961, n. 320.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1326 del 1961, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.

(*Abrogato*).

I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.

La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze.».

18G00164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2018, n. **138**.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 979 e 980;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 626;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, gli articoli da 19 a 22;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, n. 136, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, dopo il quinto «Visto» sono inseriti i seguenti:

«Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015»;

«Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'articolo 7»;

«Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Mi-

nisteri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" e, in particolare l'articolo 1»;

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e negli anni 2017 e 2018»;

c) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: «, nonché fino al 30 giugno 2019 per i beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018»;

2) al comma 2-*bis*, le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;

e) all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «nell'anno 2017» sono aggiunte le seguenti: «, nonché entro e non oltre il 31 dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018»;

f) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2019»;

g) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonché, per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

h) all'articolo 11, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018.»;

i) le parole «Ministero per i beni e le attività culturali», «Ministro per i beni e le attività culturali» e «MIBAC» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «MIBACT».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONISOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018, n. 2247

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è il seguente:

«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

980. Per le finalità di cui al comma 979 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

— Il testo dell'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è il seguente:

«626. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 e nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione *II)* della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. ».

— La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-202), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150.

— Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è il seguente:

«Art. 19 *(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)*. — 1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

«Art. 20. (Abrogato).».

«Art. 21 *(Organi e statuto)*. — 1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.»

«Art. 22 *(Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'art. 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7.

8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. Il comma 1 dell'art. 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è il seguente:

«Art. 1 *(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati).* — 1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;" e il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali;";

b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

c) all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse;

d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "b-*bis*) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.";

e) all'art. 34, comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".

4. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'art. 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-*bis*, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-*bis*, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. All'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

b) le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

12. L'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è abrogato.

13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: "Ministro per il turismo e lo spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

b) le parole: "Ministero per il turismo e lo spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è il seguente:

«Art. 7 *(Proroga di termini in materia di cultura).* — 1. All'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole "nell'anno 2017" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2018".».

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2016, n. 243.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 2017, n. 218, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 2014, n. 285.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Beneficiari della Carta).* — 1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 *e negli anni 2017 e 2018*. L'Amministrazione responsabile di cui all'art. 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

Art. 4 *(Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta).* — 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito "MIBAC". A tal fine, il MIBAC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

2. L'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e può comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per ciascuno degli anni 201*, 2017 e 2018*, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 1.

Art. 5 *(Attivazione della Carta).* — 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'art. 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017*, nonché fino al 30 giugno 2019 per i beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018*.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

2-*bis*. I beneficiari che compiono diciotto anni di età *negli anni 2017 e 2018* possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:

a) musica registrata;

b) corsi di musica;

c) corsi di teatro;

d) corsi di lingua straniera.

Art. 6 *(Uso della Carta).* — 1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017*, nonché entro e non oltre il 31 dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018*, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'art. 7.

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7 *(Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali).* — 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 *giugno 2019*, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

Art. 10 *(Trattamento e riservatezza dei dati personali).* — 1. Il MIBAC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 e dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016*, nonché, per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.

Art. 11 *(Norme finanziarie).* — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017. *Per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018.*

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBAC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carta attivate ai sensi dell'art. 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'art. 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'art. 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

18G00165

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 104ª seduta pubblica per giovedì 27 dicembre 2018, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 *(Approvato dalla Camera, ove trasmesso dal Senato)*. **(C. 1334)**

Note di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

18A08387

DETERMINA 20 dicembre 2018.

Nomina del dottor Roberto Rustichelli a Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

nominano

il dottor Roberto Rustichelli, nato a Faenza (Ra) il 5 luglio 1961, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 20 dicembre 2018

Il Presidente del Senato della Repubblica
ALBERTI CASELLATI

Il Presidente della Camera dei deputati
FICO

18A08408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2018.

Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafi 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari da parte della medesima regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017, recante una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con la quale viene richiesta, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la connettività territoriale della Sardegna, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2017, n. 498, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2017, con il quale viene abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91, e successive modifiche e, conseguentemente, si fanno permanere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;

Considerato che in data 8 ottobre 2018 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* UE 2018/C 362 le note informative dei bandi delle gare pubbliche che saranno esperite dalla Regione Sardegna in relazione al servizio aereo sulle rotte di cui sopra, qualora nessun vettore avrà dichiarato, nei termini previsti, la propria intenzione di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico su una o più delle citate rotte;

Considerato che dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* UE decorre il periodo minimo di sei mesi che, ai sensi dall'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, intercorre prima dell'avvio della nuova concessione;

Considerato che al paragrafo 5 di ciascun bando si precisa che la stipula della convenzione con il vettore aggiudicatario non potrà avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa di cui all'art. 17, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1008/2008;

Vista la nota prot. n. 2150 del 18 ottobre 2018 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto di differire al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di

servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, nonché la proroga degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio reso agli utenti nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 17 aprile 2019;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, è sostituito dal seguente: «Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 sono obbligatori dal 17 aprile 2019».

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data del 17 aprile 2019 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013.»

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 21 novembre 2018

Il Ministro: TONINELLI

18A08204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 novembre 2018.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Approvazione dell'Avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Program-

ma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;

Vista la decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018 che approva l'ultima modifica del PSRN 2014-2020;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di 938,1 milioni di euro, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a 1,146 milioni di euro, individuando, altresì, il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Vista, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del PSRN alla quale è assegnato un sostegno pari a € 603.690.515,77 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari a € 737.843.963,72;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art 83, comma 3-*bis* e art. 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Vista la legge n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. provv. n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2017, n. 28405, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 dicembre 2017, n. 297, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018;

Visto l'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2018;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2018, n. 1867, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2018 - produzioni vegetali;

Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna assicurativa 2018 - produzioni vegetali - proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN approvato da ultimo con la predetta decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018 della Commissione europea e tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alle campagne assicurative già attivate con precedenti provvedimenti e relative alle annualità 2015, 2016 e 2017 - produzioni vegetali;

Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunità previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione avviso pubblico a presentare proposte - Campagna assicurativa 2018 - Produzioni vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Campagna assicurativa 2018 - produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad € 300.000.000,00 (trecentomilioni) di cui € 165.000.000,00 (centosessantacinquemilioni) a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed € 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni) a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorità di gestione con successivo provvedimento, potrà incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.

3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaft.

Roma, 5 novembre 2018

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, n. 1-854

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITÀ 2018

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 - Misura 17, sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018.

Art. 1.
Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente avviso, a perfezionamento dell'*iter* procedurale avviato con l'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2018, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino che non hanno trovato copertura nell'ambito del plafond finanziario del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per la campagna assicurativa 2018.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

Art. 2.
Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendente-

mente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola;

«Agricoltore attivo»: un «agricoltore» s'intende attivo qualora rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04 e ss.mm.ii., che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PAAN sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PAAN può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato "Sistema Gestione del Rischio" (SGR)» istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 marzo 2015, e s.m.i., nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, e 31 marzo 2016, n. 7629;

«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;

«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'*iter* avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;

«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'OP AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento delpremio sia stato effettuato dal beneficiario;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;

«Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: *a)* Composizione strutturale; *b)* Piano di coltivazione; *c)* Composizione zootecnica; *d)* Composizione dei beni immateriali; *e)* Adesioni ad organismi associativi; *f)* Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, con la Compagnia di assicurazione.

Art. 3.
Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.
Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori attivi;

c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.
Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2018 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione ed Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii., che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.
Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR.

Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

intestazione della Compagnia di assicurazione;

codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;

intestazione dell'assicurato;

CUAA;

campagna assicurativa di riferimento;

tipologia di polizza;

numero della polizza/certificato di polizza;

prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

superficie assicurata;

tipologia di rischio e garanzia assicurati;

valore assicurato;

quantità assicurata;

tariffa applicata;

importo del premio;

soglia di danno e/o la franchigia;

data di entrata in copertura;

data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione);

nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al l novembre 2017 e non oltre il 31 ottobre 2018.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni.

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili.

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.

6.3 Soglia e rimborso del danno.

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore. Ad eccezione di quelle a copertura dei rischi sull'uva da vino, sono altresì ammissibili le polizze sottoscritte dal 1° gennaio 2018 che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore è calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero il 20% nel caso di polizze agevolate sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2018 diverse da quelle a copertura dei rischi sull'uva da vino.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.
Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2018.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei relativi decreti «prezzi» n. 31817 dell'11 dicembre 2017, n. 2921 del 29 gennaio 2018 e n. 6272 del 6 luglio 2018, pubblicati sul sito internet del Mipaaft per la campagna assicurativa 2018.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento di cui ai citati decreti «prezzi» e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base delle seguenti fonti amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa, così come previsto dal PSRN e dalla nota dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 n. 19214 del 17 settembre 2015, dal decreto ministeriale n. 13501 del 3 giugno 2016, recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica del 7 luglio 2016, n. 18316. I benchmark di resa per comune/prodotto sono consultabili sul sito internet del Mipaaft.

In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. Fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'OP AGEA.

Art. 8.
Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;

ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;

agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;

di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 a seguito delle modifiche di cui al regolamento (UE) n. 2017/2393;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di

appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente........................ a carico di fondi ....;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e commi 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 5 del PAAN 2018, in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall' art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di dispone e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:

le produzioni annuali dichiarate nel PAI;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale;

in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;

in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;

di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaft o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;

di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;

a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

Art. 9.
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

Art. 10.
Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

presentato Manifestazione di interesse;

costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una pec dell'azienda o altra pec ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;

presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2018, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA Coordinamento prot. n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e ss.mm.ii. e dalle Istruzioni operative dell'OP AGEA n. ACIU/2017/50 del 1° dicembre 2017 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 11.

Art. 11.
Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a. direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 30 giugno 2019. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1) il PAI;

2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;

3) la polizza;

4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in fonda elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le finalità di cui all'art. 19 del presente avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 12.
Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PAAN 2018:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2018;

b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2018;

c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio 2018;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2018;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2018.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze/certificati di polizza devono essere stati sottoscritti entro la scadenza successiva.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Art. 13.
Istruttoria della domanda di sostegno

Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno.

b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del PAAN 2018, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dell'importo.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;

dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»;

delle superfici nel rispetto del valore del Fascicolo aziendale.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Ai fini del perfezionamento dell'*iter* istruttorio l'Agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.

Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via pec ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella suddetta procedura di invio (ad es. pec sconosciuta errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalie, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) subito dopo la presentazione della domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure

b) a seguito dell'invio della pec con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure

c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame;

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente,

pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo.

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, è pubblicato sul sito internet AGEA e trasmesso all'Autorità di gestione che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Mipaaft.

Art. 14.
Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 settembre 2019, apposita domanda di pagamento all'OP AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'OP AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'OP AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

La documentazione attestante la spesa sostenuta: in caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione;

La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «*home banking*», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla girale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza/certificato di polizza;

vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'OP AGEA.

Art. 15.
Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'OP AGEA e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione;

c) controlli *ex post*, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive.

a) Controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

alla ricevibilità delle domande stesse; inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;

alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiano e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo istruttore comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di

riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- *a)* controlli amministrativi e - *b)* controlli *in loco*) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'OP con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante pec o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

c) Controlli *ex post*, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive.

Il controllo *ex post* è finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli *ex post* coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali è stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (*check list*), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata - PEC o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli *ex post*.

Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo *ex post* viene comunicata l'entità del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'art. 13, paragrafo 1, «Modalità di presentazione istanza di riesame».

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.

Art. 16.
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti: giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OP AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

a) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

b) provveda a volturare la contraenza della polizza/certificato di polizza e, se del caso, al pagamento del premio;

c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto *a)*;

d) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2018;

B. successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, a condizione che il cedente:

a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;

b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8 comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente.

C. a seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del caso, del punto *b)*.

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lettere *a)* e *b)*, è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato. art. 8 comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuatine e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.

Art. 17.
Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del medesimo regolamento, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente avviso.

Art. 18.
Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come domande di sostegno ai sensi del presente avviso. Possono presentare domanda di sostegno anche coloro che, avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino, previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse, non hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Ai fini della ricevibilità delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dall'OP AGEA con proprio provvedimento. Alle sopracitate domande di sostegno del settore vitivinicolo, nonché alle relative domande di pagamento, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente avviso.

Art. 19.
Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - Pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - Pec: protocollo@pec.agea.gov.it

Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante pec.

Art. 20.
Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 70% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Art. 21.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 300 milioni di euro, di cui 135 milioni di quota FEASR e 165 milioni di quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 22.
Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Mipaaft i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge.

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 23.
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Mipaaft al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA è in via Palestro n. 81, 00187 Roma.

Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

Allegato M17.1- 1
Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.4)

1.1. AVVERSITÀ CATASTROFALI

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2. ALTRE AVVERSITÀ

1.2.1. AVVERSITÀ DI FREQUENZA

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2. AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.4. INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.2.5)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

   a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punti 1.1. e 1.2. (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

   b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1. (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.1 (avversità di frequenza);

   c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2. (avversità di frequenza e avversità accessorie);

   d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1. (avversità catastrofali);

   e) polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato M17.1-1 punti 1.3 e 1.4, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Allegato M17.1-3

Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilità A.2.3.1)

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE BIANCA
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGRETTO
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETOLA DA COSTA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
CRESCIONE
FINOCCHI
FRAGOLE
LATTUGHE E INDIVIE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO/CICORIA
RAVANELLO
RUCOLA
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINE
LEGUMINOSE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO
LOIETTO

Segue **FORAGGERE**
LUPINELLA
SULLA
TRIFOGLIO
VECCIA
FORAGGERE DA SEME
PRATI E PRATI PASCOLO
PASCOLO
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE

FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO
ORNAMENTALI
FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE DA ORTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
ARBUSTI
PIANTE DA FIORE
PALME
RAMPICANTI
SIEPI
ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI
ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE
ROSAI
ALTRE ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
SIEPI
ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI
ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE
ALTRE ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ANETO
BORRAGINE
LUPPOLO
CAPPERO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI SOTTO SERRE E TUNNELS
PRODUZIONI PROTETTE DA RETI ANTIGRANDINE
PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI ANTIBRINA
PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI ANTIGRANDINE E ANTIBRINA
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA
BAMBÙ
TAPPETO ERBOSO
CRISANTEMO DA SEME
OLIVELLO SPINOSO
ERBACEE DA BIOMASSA

Allegato M 17.1-4

(Modello domanda di sostegno)

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013

DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020

CAMPAGNA 2018

Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.

Colture vegetali Annualità 2018

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CODICE A BARRE

65390000000

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA:
INIZIALE ☐
DI MODIFICA ☐

In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

65390000000

BANDO:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE IV - EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OCM VINO

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2018, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN);

A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ____________________________ a carico di fondi ____________;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN approvato, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN e nell'Avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 28405/2017 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2018" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; d) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel caso di polizze individuali;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020-relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaft, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN 2014-2020;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN 2014-2020.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ______________________________ il: ______________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________ N° ____________ Data scadenza: ____________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: ____ UFFICIO: ____

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ____ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ____

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA ____

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE		

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE			PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	Q.TA	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO
cod. varietà 1						
cod. varietà 2						
TOTALI:						

(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' AL SOSTEGNO

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ____________________

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.	SI	NO

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza #

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Allegato M 17.1-5
Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2018: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'Avviso pubblico)
1 : 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile e permanenti
2 : 31 maggio - colture a ciclo primaverile
3 : 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
4a : 31 ottobre - colture vivaistiche
4b : 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale
5 : entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA	1
D69	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D01	AGLIO	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
C02	ALBICOCCHE	1
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	1
D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1
L14	ANETO	2
H38	ANETO SEME	2
C80	ANICE	2
H74	ANICE STELLATO	1
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1
L15	ANONE	1
D53	ARACHIDI	2
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
H02	ARANCE PRECOCI	4b
L16	ARNICA	1
D03	ASPARAGO	4b
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	4a
C43	AVENA	1
L17	AVENA DA BIOMASSA	1
L18	AVENA DA SEME	1
H53	AVOCADO	4b
L19	BAMBU'	1
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	2
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C82	BASILICO	2
H26	BASILICO DA SEME	2
C63	BERGAMOTTO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
H88	BIETOLA DA COSTA SEME	5
L23	BIETOLA ROSSA	2
D50	BIETOLA ROSSA SEME	5
H86	BORRAGINE	2
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D96	BUNCHING ONION SEME	4b
C36	CACHI	1
L24	CAMOMILLA	1
D06	CANAPA	2
C84	CANAPA DA SEME	2
L04	CAPPERO	1
C27	CARCIOFO	4b
D07	CARDO	3
L25	CARDO DA SEME	3
D08	CAROTA	5
D46	CAROTA SEME	5
L26	CARTAMO	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D33	CASTAGNE	1
D09	CAVOLFIORE	4b
D52	CAVOLFIORE SEME	4b
C69	CAVOLI SEME	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1
C64	CEDRO	1
D13	CETRIOLI	3
C70	CETRIOLI SEME	3
D54	CICERCHIA	1
C37	CILIEGIE	1
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1
L32	CILIEGIO ACIDO	1
C72	CIPOLLA SEME	4b
C54	CIPOLLE	4b
D14	CIPOLLINE	4b
C33	COCOMERI	3
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1
C32	COLZA	1
L33	COLZA DA BIOMASSA	1
D45	COLZA SEME	1
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
L34	CRESCIONE	2
H76	CRESCIONE DA SEME	2
L07	CRISANTEMO SEME	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
D15	ERBA MEDICA	3
C68	ERBA MEDICA SEME	3
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1
C87	ERBAI GRAMINACEE	1
C88	ERBAI LEGUMINOSE	1
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1
C89	ERBAI MISTI	1
H97	FACELIA DA SEME	2
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
C45	FAGIOLI	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
C47	FAGIOLINI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
D98	FAGIOLO DA SEME	4b
D16	FARRO	1
L44	FARRO DA SEME	1
L45	FAVA SECCA	4b
D97	FAVA SEME	4b
D17	FAVE	4b
D18	FAVINO	3
L46	FAVINO DA SEME	3
H95	FESTUCA DA SEME	1
C44	FICHI	1
C42	FICO D'INDIA	3
H78	FIENO GRECO	1
D19	FINOCCHI	5
D51	FINOCCHIO SEME	5
L47	FIORDALISO	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	3
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	4a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	4a
C38	FRAGOLE	2
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D34	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1
H10	FRUMENTO DURO	1
H12	FRUMENTO DURO SEME	1
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1
H11	FRUMENTO TENERO	1
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1
H13	FRUMENTO TENERO SEME	1
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L01	FUNGHI DA COLTIVAZIONE	5
D56	GELSO	1
L52	GENZIANA	1
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1
C48	GIRASOLE	3
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
D48	GIRASOLE SEME	3
H36	GIUGGIOLO	1
D95	GOJI	1
H14	GRANO SARACENO	2
C73	INDIVIA SEME	5
D35	KUMQUAT	4b
C52	LAMPONE	1
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D21	LATTUGHE/INDIVIE	4b
C74	LATTUGHE SEME	5
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
D22	LENTICCHIE	2
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	4b
H04	LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	4b
C91	LINO	2
H28	LINO DA SEME	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1
H18	LOIETTO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
H45	LUPINELLA	1
L56	LUPINELLA DA SEME	1
H17	LUPINI	2
H77	LUPPOLO	1
L57	MAGGIORANA	1
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
C03	MAIS DA GRANELLA	3
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
L59	MAIS DA POP CORN	3
C39	MAIS DA SEME	3
D24	MAIS DOLCE	3
L60	MALVA	4b
C25	MANDARANCE	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
C61	MANDORLE	1
L02	MANGO	1
C58	MELANZANE	3
C04	MELE	1
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L61	MELISSA SEMI	1
L62	MELISSA	1
H35	MELOGRANO	1
C34	MELONI	3
L63	MENTA DOLCE	1
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1
L65	MENTA SEMI	1

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L66	MENTUCCIA	1
C93	MIGLIO	2
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1
C51	MIRTILLO	1
D37	MIRTO	1
C66	MORE	1
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1
C05	NETTARINE	1
C06	NETTARINE PRECOCI	1
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C59	NOCCIOLE	1
D42	NOCE PIANTE	4a
D38	NOCI	1
C41	OLIVE OLIO	1
C40	OLIVE TAVOLA	1
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H93	OLIVO IN VASO	4a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L67	ORIGANO	1
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
L68	ORTICA	1
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
C29	ORZO	1
D60	ORZO SEME	1
L69	ORZO DA BIOMASSA	1
L70	PASSIFLORA	3
L09	PASTONE DI MAIS	2
C35	PATATE	4b
H16	PATATA DA SEME	4b
H24	PEPERONCINO	2
C22	PEPERONI	3
C07	PERE	1
C08	PERE PRECOCI	1
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C09	PESCHE	1
C10	PESCHE PRECOCI	1
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	3
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	4a
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1
D41	PIOPPO	1
C46	PISELLI FRESCHI	3
L72	PISELLI SECCHI	3
C96	PISELLO PROTEICO	3
D47	PISELLO SEME	3
C57	PISTACCHIO	1
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
D36	POMPELMO	4b
D27	PORRO	4b
C75	PORRO SEME	4b
C97	PRATO POLIFITA	1
C98	PRATO PASCOLO	1
C99	PREZZEMOLO	5
D43	PREZZEMOLO SEME	5
H42	PSILLIO	2
D94	QUINOA	2
D28	RADICCHIO/CICORIA	4b
C71	RADICCHIO/CICORIA DA SEME	5
D61	RAPA	2

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C76	RAPA SEME	2
D29	RAVANELLO	5
C77	RAVANELLO SEME	5
C62	RIBES	1
C15	RISO	3
L73	RISO DA SEME	5
D63	RISO INDICA	3
L74	RISO INDICA DA SEME	5
D39	ROSA CANINA	2
L75	ROSMARINO	1
L76	RUCOLA	1
H29	RUCOLA DA SEME	5
L77	SALVIA	1
C60	SATSUMA	4b
D64	SCALOGNO	4b
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
D30	SEDANO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
D31	SEGALE	1
D65	SEGALE DA SEME	1
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1
H41	SENAPE BIANCA	2
C31	SOIA	3
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	2
D99	SOIA EDAMAME	2
C30	SORGO	3
H39	SORGO DA SEME	2
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
C56	SPINACI	4b
C78	SPINACIO SEME	4b
H23	SUGHERETE	1
H19	SULLA	1
H89	SULLA DA SEME	2
C16	SUSINE	1
C17	SUSINE PRECOCI	1
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C18	TABACCO	3
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
L84	TARASSACO RADICI	1
L85	TIMO	1
H20	TRIFOGLIO	1
D44	TRIFOGLIO SEME	1
C49	TRITICALE	1
H40	TRITICALE DA SEME	1
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1
L87	TRITORDEUM	2
H82	UVA DA VINO COMUNE	1
H80	UVA DA VINO D.O.C.	1
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
H83	UVA D.O.P. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
C19	UVA DA TAVOLA	1
H81	UVA DA VINO I.G.T.	1
H84	UVA I.G.P. SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
D66	UVA SPINA	1
D89	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1
L88	VECCIA	1
L89	VECCIA DA SEME	1
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	4a
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	4a
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	4a
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C65	VIVAI DI PIOPPI	4a
C21	VIVAI DI VITI	4a
H71	VIVAI INDUSTRIALI	4a
H25	ZAFFERANO	4b
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
D32	ZUCCA	5
C79	ZUCCA SEME	5
D68	ZUCCHINA FIORE	5
C50	ZUCCHINE	4b
D49	ZUCCHINE SEME	5

ALLEGATO M17.1-6
SANZIONI AMMINISTRATIVE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE - PRODUZIONI VEGETALI

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».

L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo in loco o *ex post*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell'avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative, non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (DE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilità previsti nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto può essere rifiutato, integralmente o parzialmente.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni I, II e III.

In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

3. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO.

In luogo della riduzione del sostegno, l'OP AGEA può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza di lieve entità che non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito.

Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui alla sezione II del presente allegato prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'OP di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall'OP non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'OP, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'OP applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI.

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresì effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal .presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

5. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.

Ai fini della determinazione della sanzione, l'OP individua:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera *a)*, supera l'importo stabilito in applicazione della lettera *b)* di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto *b)*.

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'OP di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'OP accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

6. ORDINE DELLE RIDUZIONI.

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

SEZ. I - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI.

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione 2 sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (*cfr.* indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'OP procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità; entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <= × < 3,00	3%
3,00 <= × <= 4,00	7%
× > 4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, ai sensi dell'art. 21 del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaft, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013. Fino alla emanazione del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (G.U.R.I. del 29 marzo 2017, n. 74).

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. II - INDICI DI VERIFICA

	Impegni ed obblighi	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinalo territorio comunale dove l'azienda ha condono superfici agricole, nel corso dell'annata agraria. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	Superficie	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	5

SEZ. III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, commi da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico;

la mancata autorizzazione all'Autorità competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013

DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020

CAMPAGNA 2018

Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
Colture vegetali Annualità 2018

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CODICE A BARRE

65390000000

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

65390000000

BANDO:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT Comune Provincia COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE IV - EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OCM VINO

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2018, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN);

A tal fine **dichiara**:
- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ________________________ a carico di fondi ____________;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN approvato, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN e nell'Avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.5 del DM 28405/2017 "Piano assicurativo agricolo nazionale 2018" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; d) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel caso di polizze individuali;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020-relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaft, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN 2014-2020;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN 2014-2020.

Autorizza:
- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

ALLEGA

Nel caso di importo complessivo concedibile presumibilmente superiore a:

1) 25.000 Euro per domande presentate entro il 31/12/2018;

2) 5.000 Euro per quelle presentate a partire dal 01/01/2019,

1 |___| documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

2 |___| Ente Pubblico esonerato da obbligo di certificazione antimafia

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ____________________________________ il: ________________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: __________ N° __________ Data scadenza: __________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ________________________________

Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ____________________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ______________________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

(o del responsabile di livello superiore) ______________________________

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE			

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE			PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	Q.TA	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO
cod. varietà 1						
cod. varietà 2						
TOTALI:						

(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' AL SOSTEGNO

AVVERSITA', INFESTAZIONI PARASSITARIE, FITOPATIE ASSICURATE

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ______________________

AVVERSITA' :

INFESTAZIONI PARASSITARIE:

FITOPATIE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m. e i.	SI	NO

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza #

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

18A08185

DECRETO 5 dicembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n.38 del 16 febbraio 2015 con il quale il laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio (Firenze), via di Limite 27/G, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 novembre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio (Firenze), via di Limite n. 27/G, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochemie Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	regolamento CEE 2568/1991 allegato II - regolamento UE 1227/2016 allegato I
Acidità	UNI EN ISO 660:2009
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	regolamento CEE 2568/1991 allegato IX - regolamento UE 1833/2015 allegato III
Biofenoli (polifenoli totali)	NGD C89 -10, COI/T.20/Doc. n. 29 2009
Cere	regolamento CEE 2568/1991 allegato IV - regolamento CEE 183/1993 - regolamento CE 177/1994 28/01/1994 art. 1 - regolamento CE 702/2007
Cere, alchilesteri degli acidi grassi: esteri metilici, esteri etilici, rapporto esteri etilici e metilici	regolamento CEE 2568/1991 allegato XX - regolamento CE 61/2011
Contenuto di cere	NGD C80 - 2002
Eritrodiolo e uvaolo	regolamento CEE 2568/1991 allegato V - regolamento UE 1348/2013 allegato IV
Esteri metilici degli acidi grassi	regolamento CEE 2568/1991 allegato X - regolamento UE 1833/2015 allegato IV
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene, pirene	MP 004 rev 8 2015
Indice di rifrazione	NGD C 31 - 1976
Numero di perossidi	regolamento CEE 2568/1991 allegato III - regolamento UE 1784/2016 allegato
Percentuale di 2-gliceril monopalmitato	regolamento CEE 2568/1991 allegato VII - regolamento CE 702/2007
Saggio di kreis	NGD C 56 - 1979
Solventi alogenati	regolamento CEE 2568/1991 allegato XI
Steroli: colesterolo, brassicasterolo, 24-metilencolesterolo, campesterolo, campestanolo, stigmasterolo, D7-campesterolo, D5,23-stigmasterolo, clerosterolo, sitosterolo, sitostanolo, D5-avenasterolo, D5,24-stigmasterolo, D7-stigmastenolo, D7-avenasterolo, steroli totali, betasitosterolo totale	regolamento CEE 2568/1991 allegato V - regolamento CEE 183/1993 - regolamento UE 1833/2015 allegato II
Stigmastadieni	regolamento CEE 2568/1991 allegato XVII - regolamento CE 656/1995
Tocoferoli	UNI EN ISO 9936:2016
Triacilgliceroli con ECN 42	regolamento CEE 2568/1991 allegato XVIII – regolamento UE 299/2013 allegato II

18A08189

DECRETO 7 dicembre 2018.

Riconoscimento dell'associazione Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione autonoma della Sardegna per il prodotto «latte ovino».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di

rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 21 dicembre 2017 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 92836 del 31 dicembre 2017, con la quale l'«Associazione organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS», ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione autonoma della Sardegna per il prodotto «latte ovino»;

Vista la nota Ares (2018)4184505 del 9 agosto 2018 acquisita al protocollo Mipaaft al n. 58836 del 10 agosto 2018, con la quale la Commissione europea ha chiarito, tra l'altro, che «lo Stato membro può riconoscere un organizzazione interprofessionale nel settore del latte e di prodotti lattiero caseari anche per i prodotti che fanno parte del settore, nella fattispecie identificato con il codice 0401in cui, ... rientra il latte ovino. È pertanto possibile riconoscere un'organizzazione interprofessionale per il latte ovino»;

Tenuto conto delle prescrizioni della suddetta nota Ares (2018)4184505 del 9 agosto 2018 della Commissione europea;

Visto il decreto dipartimentale 21 marzo 2017, n. 987, con il quale è stata nominata la commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto il verbale del 24 settembre 2018 concernente le verifiche svolte dalla predetta commissione tecnica;

Considerato che la richiedente associazione «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 15% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale nonché del requisito minimo del 51% di rappresentatività a livello della circoscrizione economica territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 91/2015;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, in capo alla richiedente associazione «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS»;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento ed operatività

1. L'associazione «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS», con sede in Oristano, frazione Nuraxinieddu, località «Palloni» presso la sede dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna - Aras Sardegna, codice fiscale n. 90053530953, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale, a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS» è relativa al prodotto «latte ovino».

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS» è la circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 2.

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.

3. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alla Regione autonoma della Sardegna, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 3.

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per la circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione autonoma della Sardegna a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 2, il Ministero, previo Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo - OILOS» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A08187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2018.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Piaggio Aero Industrie S.p.A.».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo, n. 270/1999);

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto-legge, n. 347/2003);

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge, n. 347/2003;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista l'istanza depositata in data 23 novembre 2018, sottoscritta dall'amministratore delegato, ing. Renato Vaghi, e dagli avv.ti Ugo Molinari, Roberto Crosti, Giulio Piperno, Giacomo Colombo e Flavia Rossi, con la quale è richiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge, n. 347/2003, della Piaggio Aero Industries S.p.A., con sede legale in largo Angelo Fochetti n. 29, 00154 - Roma, C.F. e P.IVA 03748280108;

Esaminata la predetta istanza con i relativi allegati;

Rilevato in particolare che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del sopra citato decreto-legge, n. 347/2003 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Piaggio Aero Industries S.p.A., atteso che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, la società presenta un numero di dipendenti pari, ad ottobre 2018, a 1.117 unità ed una esposizione debitoria, da quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2018, pari ad oltre 489 milioni di euro;

Rilevato che, sulla base di quanto rappresentato nella sopra citata istanza in data 23 novembre 2018 e nella delibera del Consiglio di amministrazione in data 16 novembre 2018, la Piaggio Aero Industries S.p.A. versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni a causa della consistente esposizione debitoria scaduta e del venir meno del supporto finanziario da parte dei soci;

Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visti i professionisti selezionati quali candidati parimenti idonei a svolgere l'incarico di commissario straordinario della Piaggio Aero Industries S.p.A. da parte della Commissione nominata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 agosto 2018;

Constatato l'esito della procedura di estrazione a sorte tra i predetti professionisti, prevista ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico citata in premessa, svoltasi in data 3 dicembre 2018 presso la sede del Ministero dello sviluppo economico (via Veneto n. 33, 00187 - Roma), secondo cui è risultato estratto l'avv. Vincenzo Nicastro;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista;

Decreta:

Art. 1.

La Piaggio Aero Industries S.p.A., con sede legale in largo Angelo Fochetti n. 29, 00154 - Roma, C.F. e P.IVA 03748280108, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma (RM) il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al competente Tribunale, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge, n. 347/2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08207

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 11 dicembre 2018.

Realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 e approvazione del piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017.

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO
CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 con il quale, ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni, a termini del quale il Commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal suddetto comma 12, predispone il piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che il piano è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1) infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2) infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3) infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4) attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità;

Visto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della Conferenza dei sevizi, il Commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Visto in particolare, l'ultimo capoverso dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 50/2017, il quale prevede che qualora il decreto commissariale che approva il piano degli interventi costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di Conferenza, lo stesso decreto commissariale è trasmesso al Sindaco che lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore»;

Considerato che, il giorno 31 luglio 2018 alle ore 14,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del sottoscritto Commissario, che ha svolto le funzioni di Presidente della Conferenza, si sono riuniti i rappresentanti delle amministrazioni e degli Enti invitati alla Conferenza di servizi, convocata in data 18 luglio 2018, con nota prot. n. 314, come asseverato nel verbale in allegato;

Considerato che, nell'ambito della Conferenza di servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, agli atti del procedimento;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di servizi del 31 luglio 2018, si è convenuto, preso atto della dilazione temporale dell'emissione dei pareri di competenza di ciascuna amministrazione, in ragione della complessità dei singoli *iter* tecnico - amministrativi previsti per ogni intervento, di procedere ad adottare per ciascuno dei medesimi interventi, corrispondenti decreti di determinazione conclusiva della Conferenza;

Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva, prot. n. 492 in data 11 dicembre 2018, della sopra specificata Conferenza di servizi decisoria limitatamente all'intervento del Sistema di distacco artificiale di valanghe a servizio della pista Vertigine, ricompreso nel piano degli interventi;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto commissariale, con il quale è dichiarata positivamente conclusa la conferenza dei servizi del 31 luglio 2018 sulla

base delle risultanze del verbale e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, parimenti allegati, limitatamente all'intervento del sistema di distacco artificiale di valanghe a servizio della pista Vertigine;

Considerato che il presente decreto commissariale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, per la quale la Regione, in sede di Conferenza dei servizi del 31 luglio 2018, ha espresso il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 31 luglio 2018, nei termini indicati nelle premesse, è approvato lo stralcio del piano degli interventi limitatamente all'intervento della sistema di distacco artificiale di valanghe a servizio della pista Vertigine.

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza dell'intervento di cui all'art. 1, qualificato come di preminente interesse nazionale. Lo stesso è inserito automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, comma 4 e 7, del decreto-legge 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorità politica di Governo con delega allo sport e del Comitato organizzatore.

Roma, 11 dicembre 2018

Il Commissario: SANT'ANDREA

18A08209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bactroban», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1920/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Bactroban»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045944016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BACTROBAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g - A.I.C. n. 045944016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bactroban» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08177

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xenical», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1922/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xenical»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 046183012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XENICAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale - A.I.C. n. 046183012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xenical» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08178

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Belara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1924/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Belara»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 046111011;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BELARA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg+0,03 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046111011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Belara» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08179

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Minias», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1928/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Minias»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044430015;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MINIAS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 044430015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Minias» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08180

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1932/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tavor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044431017;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAVOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 1 mg compresse - 20 compresse - A.I.C. n. 044431017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tavor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08182

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1937/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobradex»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042904033;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - A.I.C. n. 042904033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08183

DETERMINA 6 dicembre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1938/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasmin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.R.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 043100027;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/Al - A.I.C. n. 043100027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasmin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale: MASSIMI

18A08184

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo indette per il giorno 10 febbraio 2019. (Documento n. 2).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

che con deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 720 del 18 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie speciale - n. 91 del 21 settembre 2018, sono stati convo-

cati per il giorno 10 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

g) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

h) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera *j)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, indette per il giorno 10 febbraio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico

in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on-line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre cri-

teri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Abruzzo.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di

parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

Il Presidente: BARACHINI

18A08210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007274/XVJ/CE/C del 29 novembre 2018, l'esplosivo denominato «Bullseye 72» è classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0161 1.3C, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 31 marzo 1999.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze *ex* articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.», avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha inviato l'attestato di esame UE del tipo n. ENB/P/012/00 Ed. 1, rilasciato dall'organismo notificato «HSE» (Regno Unito), in data 15 dicembre 2000.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla Soc. «Alliant Techsystems Operations LLC – New River Energetics», Radford - Virginia (USA).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A08202

Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale» dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2019:

7 gennaio - Natale del Signore;

8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio;

14 gennaio - Circoncisione del Signore;

19 gennaio - Santa Teofania;

27 aprile - Sabato Santo;

28 aprile - Domenica della Santa Pasqua;

16 giugno - Domenica della Pentecoste;

28 agosto - Dormizione della Madre di Dio.

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

18A08203

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di croci d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 792 del 23 novembre 2018, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri al Général de corps d'armée Marc Lévéque, nato il 19 febbraio 1961 a Caen (Francia), con la seguente motivazione: «Comandante della regione Provenza, Alpi e Costa Azzurra della Gendarmeria Nazionale Francese, con elevata capacità e intelligente iniziativa, forniva un determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale italo-francese, con particolare riguardo alle molteplici e delicate situazioni operative che connotano il servizio lungo il confine di Stato. Con acuta lungimiranza e tenace determinazione promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma e la Gendarmeria, valorizzando le storiche radici comuni e favorendo lo sviluppo e il progresso di entrambe le Istituzioni, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, settembre 2017 - luglio 2018.

Con decreto ministeriale n. 793 del 23 novembre 2018, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri al Général de corps d'armée Christian Dupouy, nato il 15 dicembre 1960 a Casablanca (Marocco), con la seguente motivazione: «Comandante della regione Alvernia, Rodano e Alpi della Gendarmeria Nazionale Francese, con elevata capacità e intelligente iniziativa, ha fornito un determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale italo-francese, con particolare riguardo alle molteplici e delicate situazioni operative che connotano il servizio lungo il confine di Stato. Con acuta lungimiranza e tenace determinazione promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma e la Gendarmeria, valorizzando le storiche radici comuni e favorendo lo sviluppo e il progresso di entrambe le Istituzioni, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, settembre 2014 - luglio 2018.

18A08205

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cattle-Marker IBR Inattivato».

Con decreto n. 169 del 6 dicembre 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«CattleMarker IBR Inattivato» emulsione iniettabile per bovini - confezione da 1 flacone da 5 dosi (10 *ml)*: A.I.C. n. 104891015;

«CattleMarker IBR Inattivato» emulsione iniettabile per bovini - confezione da 1 flacone da 25 dosi (50 *ml)*: A.I.C. n. 104891027;

«CattleMarker IBR Inattivato» emulsione iniettabile per bovini - confezione da 4 flaconi da 25 dosi (50 *ml)*: A.I.C. n. 104891039.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08190

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Drontal Plus Flavour XL compresse per cani».

Estratto decreto n. 161 del 22 novembre 2018

La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, partita IVA 12489730155 è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario «Drontal Plus Flavour 35 kg compresse per cani», di cui all'autorizzazione n. 116/95, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: DRONTAL PLUS FLAVOUR XL COMPRESSE PER CANI.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105323012.

Forma farmaceutica: scatola da 2 compresse in blister.

Medicinale autorizzato in Italia.

Una compressa contiene:

principi attivi: febantel 525,0 mg; praziquantel 175,0 mg.; pirantel embonato (pirantel pamoato) 504,0 mg;

eccipienti: amido di mais; lattosio; cellulosa microcristallina; polividone; magnesio stearato; sodio laurilsolfato; silice colloidale anidra; aroma artificiale di carne irradiato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia.

Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 tablet contains:

Name of active substance(s): febantel 525,0 mg; praziquantel 175,0 mg.; pirantel embonato 504,0 mg.

Name of excipient (s): corn starch, lactose, microcrystalline cellulose, povidone, mangnesium stearate, sodium laurylsulphate, colloidal anhydrous silica, artificial beef flavor.

Specie di destinazione: per cani del peso pari o superiore a 35 kg.

Indicazioni per l'impiego, specificando le specie di destinazione.

Per il controllo dei vermi tondi (ascaridi, ancilostomi, trichuridi) e tenie (compreso echinococcus spp.), in particolare per le infestazioni da:

1. ascaridi - toxocara canis - toxascaris leonina;

2. ancilostomi - ancylostoma caninum - uncinaria stenocephala;

3. trichuridi - trichuris vulpis;

4. cestodi (vermi piatti) - dipylidium caninum - mesocestoides spp. - taenia ovis - t. pisiformis - t. hydatigena - t. multiceps - echinococcus spp. *

* Echinococcus granulosus

Il cane, portatore della tenia echinococco, si infesta tramite l'ovino, il bovino o il suino e può trasmettere anche all'uomo l'echinococcosi (idatidosi, forma cistica), grave malattia sociale delle regioni con allevamento ovino.

L'intervento terapeutico e/o profilattico con «Drontal plus flavour XL» (possibilmente programmato su vasta scala) interrompe il ciclo biologico del parassita ed evita la trasmissione all'uomo.

Distruggere le feci emesse nelle 24 ore successive al trattamento.

Modalità di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano - partita IVA 12489730155, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Drontal Plus Flavour XL» 35 kg compresse per cani di cui all'autorizzazione n. 105323012, citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione: PB Beltracchini s.r.l. - viale S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (MI).

18A08191

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Rimadyl»

Estratto decreto n. 162 del 22 novembre 2018

La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, partita IVA 12489730155 è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del medicinale veterinario «Rimadyl palatable tablets 50 mg per cani», confezione 20 compresse, di cui all'autorizzazione n. 1374/03, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: RIMADYL PALATABLE TABLETS 50 MG PER CANI, confezione 20 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105324014.

Forma farmaceutica: scatola da 20 compresse.

Medicinale autorizzato in Italia.

Una compressa appetibile contiene:

principio attivo: carprofen 50 mg;

eccipienti: fegato di maiale in polvere, proteina vegetale idrolisata, amido di mais, lattosio monoidrato, zucchero, germe di grano, calcio idrogenato fosfato anidro, sciroppo di grano, gelatina di tipo A, magnesio stearato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 tablet contains:

Name of active substance(s): carprofen 50,0 mg;

Name of excipient (s): fegato di maiale essiccato in polvere; proteina vegetale idrolizzata; amido di mais; lattosio monoidrato; saccarosio, in polvere; germe di grano; calcio idrogenato fosfato anidro; glucosio liquido; gelatina tipo A; stearato di magnesio.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni per l'utilizzazione: trattamento dell'infiammazione e del dolore nelle forme patologiche acute e croniche a carico degli apparati muscolare e scheletrico (osteoartriti, ecc.).

«Rimadyl Palatable Tablets» può essere utilizzato anche per la terapia del dolore post-operatorio.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

La società Programmi sanitari integrati Srl, via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano - partita IVA 12489730155, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Rimadyl palatable tablets 50 mg per cani», confezione 20 compresse di cui all'autorizzazione n. 105324014 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione: PB Beltracchini s.r.l. - viale S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (MI).

18A08192

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Longamox 150 mg/ml» sospensione iniettabili per bovini e suini.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario:

«Longamox 150 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e suini flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100189012;

«Longamox 150 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e suini flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100189024,

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km 20,300 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A08193

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On cani M»

Estratto decreto n. 163 del 23 novembre 2018

La Società Four Pharma Cro srl, via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM) partita IVA 12140031001, è autorizzata all'importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario «Frontline Combo» spot-on cani M nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml per i cani di taglia M, di cui all'autorizzazione n. 385/03/11FVPT, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: veterinario FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105327011.

Forma farmaceutica: soluzione spot-on.

Soluzione color ambra chiara.

Medicinale autorizzato in Italia.

Composizione per 100 ml:

principi attivi: fipronil 10 g, (S)-methoprene 9 g;

eccipienti: butilidrossianisolo (E320); butilidrossitoluene (E321); etanolo; polisorbato 80 (E433); polividone; etere monoetilico di dietilenglicole qb a 100 ml.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dal Portogallo.

Composizione per 100 ml:

principi attivi: fipronil 10 g, (S)-methoprene 9 g;

eccipienti: etanolo; polisorbato; povidone K-17; butilidrossianisolo; butiidrossitoluene ; etere monoetilico di dietilenglicole qb a 100 ml.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione.

Per il trattamento dei cani di peso da 10 kg a 20 kg:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori;

trattamento delle infestazioni da pulci (ctenocephalides spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 8 settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche (ixodes ricinus, dermacentor variabilis, dermacentor reticulatus, rhipicephalus sanguineus). Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (trichodectes canis).

«Frontline Combo Spot-On cani M» può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP).

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

La Società Four Pharma Cro srl, via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM) partita IVA 12140031001, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Frontline Combo Spot-On cani M» nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml, di cui all'autorizzazione n. 105327011 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via delle Industrie snc - Livraga (LO);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via Morolense n. 1/B - Anagni (FR).

18A08194

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Stomorgyl 2» compresse divisibili per cani e gatti.

Estratto decreto n. 164 del 28 novembre 2018

La Società Four Pharma Cro srl via Monti, 12 00034 Colleferro (RM) P.I. 12140031001, è autorizzata all'importazione parallela dalla Lituania del medicinale STOMORGYL 2, compresse divisibili per cani e gatti confezione contenente 20 compresse, di cui all'autorizzazione n. LT/2/95/0237/001, citata nelle premesse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: veterinario STOMORGYL 2, compresse divisibili per cani e gatti confezione contenente 20 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105330017.

Forma farmaceutica:

confezione contenente 20 compresse;

medicinale autorizzato in Italia.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

Spiramicina: 150000 UI;

Metronidazolo: 25 mg.

Eccipienti: Ossido di alluminio idratato; Sorbitolo; Destrina bianca; Gelatina; Acido citrico monoidrato; Stearato di magnesio; Amido di frumento; Ipromellosio; Polietilenglicole 20000; Rosso cocciniglia A, Biossido di Titanio.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Lituania.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

Spiramicina: 150000 UI;

Metronidazolo: 25 mg.

Eccipienti: Aluminium oxide, hydrated; Sorbitol; White dextrin; Gelatin; Citric acid, monohydrate; Magnesium stearate; Wheat starch; Hypromellose; Macrogol 20000; Cochineal red (E124); Titanium dioxide (E171).

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione:

infezioni della cavità orale: stomatiti, gengiviti, alitosi, periodontiti;

infezioni della sfera oro-naso-laringea: amigdaliti, sinusiti, otiti, ecc;

infezioni polmonari;

infezioni dei tessuti ghiandolari: ghiandole salivari, mammarie, anali e lacrimali;

infezioni cutanee di tipo necrotico;

trattamento coadiuvante delle turbe infettive e parassitarie del tubo digerente;

infezioni diverse: osteomieliti, metriti;

coccidiosi, toxoplasmosi.

Causate dai seguenti patogeni sensibili a spiramicina:

Gram positivi: Actinomices spp., Clostridium perfringens., Clostridium spp., Staphylococci, Streptococci;

Gram negativi: Campylobacter spp., Chlamidiae spp., Rickettsie, Spherophorus spp.;

altri: Mycoplasma spp., Toxoplasma.

Causate dai seguenti patogeni sensibili a metronidazolo:

Gram negativi: Bacteroides spp., Spirochete;

altri: Entamoeba, Giardia, Trichomonas.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

La Società Four Pharma Cro srl via Monti, 12 00034 Colleferro (RM) P.I. 12140031001, è altresì autorizzata al riconfezionamento se-

condario del medicinale veterinario «Stomorgyl 2», compresse divisibili per cani e gatti confezione contenente 20 compresse, di cui all'autorizzazione n. 105330017 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. via delle Industrie snc - Livraga (LO);

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. via Morolense 1/B -Anagni (FR).

18A08195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solidago compositum veterinario, medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate».

Estratto decreto n. 167 del 30 novembre 2018

Medicinale veterinario: «SOLIDAGO COMPOSITUM veterinario, medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate».

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH, dott.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH, dott.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 fiale da 2,2 ml - A.I.C. 105033017;

scatola da 50 fiale da 2,2 ml - A.I.C. 105033029.

Composizione:

principi attivi: 1 fiala da 2,2 ml (2,2 *g)* contiene:

Acidum arsenicosum D12: 22,0 mg;

Apisinum D8: 22,0 mg;

Argentum nitricum D6: 22,0 mg;

Baptisia tinctoria D4: 22,0 mg;

Barosma D8: 22,0 mg;

Berberis vulgaris D4: 22,0 mg;

Capsicum annuum D6: 22,0 mg;

Chondrodendron D6: 22,0 mg;

Cuprum sulfuricum D6: 22,0 mg;

Equisetum hiemale D4: 22,0 mg;

Hepar sulfuris D10: 22,0 mg;

Hydrargyrum bichloratum D8: 22,0 mg;

Lytta vesicatoria D6: 22,0 mg;

Natrium pyruvicum D10: 22,0 mg;

Orthosiphon aristatus D6: 22,0 mg;

Pyelon suis D10: 22,0 mg;

Smilax D6: 22,0 mg;

Solidago virgaurea D4: 22,0 mg;

Terebinthina laricina D6: 22,0 mg;

Ureter suis D10: 22,0 mg;

Urethra suis D10: 22,0 mg;

Vesica urinaria suis D8: 22,0 mg;

eccipienti:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: non pertinente.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, somarini, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

18A08196

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noromectin 0,5% w/v».

Estratto provvedimento n. 836 del 14 novembre 2018

NOROMECTIN 0, 5 %w/v (A.I.C. n. 103062)

Confezioni: tutte

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry Co. Down BT35 6JP Irlanda del Nord

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0105/IB/009/G

Variazioni raggruppate

Tipo IB: B.IV.1.a.1

Tipo IA_{IN} B.II.e.5.a.1

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Viene autorizzata una nuova confezione da 7L con n. A.I.C. 103062079

Viene aggiunta una pistola dosatrice alla nuova confezione.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.5 e 8 del RCP sono modificati.

Le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo debbono essere adeguate alla modifica del suddetto punto del RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A08197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Luteosyl»

Estratto provvedimento n. 871 del 29 novembre 2018

Medicinale veterinario: LUTEOSYL

Confezioni:

Scatola da 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 104144011

Scatola da 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104144023

Scatola da 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 104144035

Confezione contenente 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 104144047

Numero procedura europea: ES/V/0143/001/IA/009

Titolare dell'A.I.C.: Laboratorios Syva s.a.u., Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57, Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo, 24010 León (Spagna).

Oggetto del provvedimento:

Variazione B.II.e.5.a.1 – Modifica del numero di unità in una confezione, il nuovo confezionamento ed il rispettivo numero di A.I.C.

Si confermano le variazioni come di seguito indicato:

Confezione contenente 12 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 104144050

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati sono modificati nei seguenti punti:

RPC:

6.5. Natura e composizione del confezionamento primario

Fiala di vetro incolore di tipo I con tappo di gomma brombutilica di tipo II e cappuccio in alluminio.

Una fiala di vetro da 2 ml in una scatola di cartone.

Una fiala di vetro da 10 ml in una scatola di cartone.

Una fiala di vetro da 20 ml in una scatola di cartone.

Cinque fiale di vetro da 20 ml in una scatola di cartone.

Dodici fiale di vetro da 2 ml in una scatola di cartone.

Non tutte le confezioni possono essere commercializzate.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola contenente 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 104144011

Scatola contenente 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104144023

Scatola contenente 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 104144035

Confezione contenente 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 104144047

Confezione contenente 12 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 104144050

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Foglietto illustrativo:

15. Altre informazioni

Confezioni: fiala di vetro incolore di tipo I con tappo di gomma brombutilica di tipo II e cappuccio in alluminio.

Una fiala di vetro da 2 ml in una scatola di cartone.

Una fiala di vetro da 10 ml in una scatola di cartone

Una fiala di vetro da 20 ml in una scatola di cartone

Cinque fiale di vetro da 20 ml in una scatola di cartone.

Dodici fiale di vetro da 2 ml in una scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Solo per uso veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Quando la fiala viene toccata per la prima volta, con la durata di conservazione come specificato su questo foglietto illustrativo una volta aperta la confezione, deve essere calcolata la data in cui deve essere eliminato qualsiasi residuo del prodotto nel contenitore. Questa data di scadenza dovrebbe essere scritta nello spazio previsto sulla confezione. Somministrazione da parte di un medico veterinario o sotto sua diretta responsabilità.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alle modifiche sopraindicate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A08198

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apelka 5 mg/ml» soluzione orale per gatti.

Estratto provvedimento n. 870 del 29 novembre 2018

Medicinale veterinario: APELKA 5 mg/ml soluzione orale per gatti.

Confezioni: A.I.C. n. 104880.

Titolare dell'A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: UK/V/0565/001/IA/001.

Si conferma la modifica come di seguito riportata: Variazione C.II.6.a – Eliminazione del rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di seguito riportato:

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - via Giovanni Lorenzini n. 8 - 20139 Milano.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

informazioni da apporre sull'imballaggio esterno:

Punto 15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Newry - Co. Down - BT35 6JP - Regno Unito.

Foglietto illustrativo:

punto 15. Altre informazioni.

Solo per uso veterinario.

Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104880012.

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104880024.

Informazioni di confezionamento.

Il prodotto è disponibile in flaconi da 30 ml e da 100 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alle modifiche sopraindicate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A08199

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antisedan 5 mg/ml».

Estratto provvedimento n. 869 del 29 novembre 2018

Medicinale veterinario: ANTISEDAN 5 mg/ml.

Confezioni: A.I.C. n. 100104013.

Titolare dell'A.I.C.: Orion Corporation Animal Healt Division, Espoo Orionintuie, 1, Fi 02200 - Vantaa (FI).

Oggetto del provvedimento: Variazione IB: B.II.f.1.b.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito, estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Cod. V/2018/18182/011/002.

Si autorizza estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura, da ventotto giorni attualmente autorizzati, a tre mesi.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati vengono modificati nei seguenti punti:

RPC;

6. Informazioni farmaceutiche;

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno.

10. Data di scadenza.

Scad.: dopo l'apertura, usare entro tre mesi.

Informazioni minime da apporre sui confezionamenti primari di piccole dimensioni.

7. Data di scadenza.

Scad.: dopo l'apertura, usare entro tre mesi.

Foglietto illustrativo.

1. Particolari precauzioni per la conservazione:

tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini;

conservare a temperature comprese tra + 15°C e + 25°C;

proteggere dalla luce;

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: tre mesi.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alle modifiche sopraindicate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A08200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seclaris DC 250 mg» sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto provvedimento n. 872 del 29 novembre 2018

Medicinale veterinario: SECLARIS DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni:

confezione da 20 siringhe e 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 105069013;

confezione da 72 siringhe e 72 salviette detergenti - A.I.C. n. 105069025.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB) – Italia.

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: UK/V/0621/001/IB/001.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da diciotto mesi, come attualmente autorizzato, a ventiquattro mesi.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

SPC;

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

Dopo l'apertura, usare immediatamente.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati con la suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A08201

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax»

Con decreto n. 168 del 6 dicembre 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Orion Corporation, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Kefamax 250 mg film-coated tablets: 103900054, 103900015, 103900066, 103900078, 103900092;

Kefamax 500 mg film-coated tablets: 103900027, 103900039, 103900041, 103900080, 103900104.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08206

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) - Bando n. 3/2018.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, sezione Bandi e avvisi: www.pariopportunita.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando con i relativi allegati.

18A08208

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-296) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100181221

€ 1,00